

CONTRATTO DI CONVENZIONE

(categoria I)

TRA

IL **TEATRO SALA UMBERTO**, con sede legale in Roma, Via Mecenate, 2 Partita IVA n. 07507431000 di seguito denominato il “Convenzionante” e il _____ con sede legale in _____, via _____, C.f./p.iva _____, di seguito per brevità denominato “Ente Convenzionato”, congiuntamente, definite anche le “Parti” e disgiuntamente la “Parte”,

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, IL Teatro Sala Umberto

1.1 riconosce a tutti gli Associati/Isritti,/Clienti/Dipendenti, aderenti all’Ente Convenzionato (nel seguito “i Beneficiari”) una scontistica particolare e dedicata per pacchetti di abbonamenti pari a circa il 20% (venti per cento) di sconto a seconda delle formule proposte.

1.2 Riconosce a tutti i beneficiari lo sconto del 30% circa (trenta per cento), sul prezzo del biglietto intero, fino ad esaurimento posti disponibili relativamente agli spettacoli per cui tale riduzione sarà attiva nei giorni stabiliti (martedì, giovedì, venerdì ore 21.00, mercoledì ore 17.00), ad esclusione degli spettacoli non in cartellone.

Gli spettacoli e i prezzi della promozione, saranno comunicati tramite posta elettronica all’indirizzo fornito dall’Ente Convenzionato.

I biglietti dovranno essere prenotati via mail all’indirizzo prenotazioni@salaumberto.com o all’indirizzo promozioni@salaumberto.com specificando la convenzione.

1.2 Resta inteso che lo sconto che precede non è cumulabile con eventuali altri sconti e/od offerte promozionali che, in determinati periodi dell’anno e/o su determinati spettacoli, potranno essere posti in atto da parte del Sala Umberto.

1.3 La presente Convenzione troverà applicazione per il solo Ente Convenzionato e per tutti i Beneficiari e non potrà essere estesa a soggetti diversi senza il previo consenso del Sala Umberto.

1.3 Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti rinunziano espressamente a pretendere qualsivoglia corrispettivo per le prestazioni che precedono.

ART. 2– DURATA La presente Convenzione avrà efficacia di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

ART. 3 – NON ESCLUSIVA

Le Parti convengono espressamente che la sottoscrizione della presente Convenzione non comporta la sussistenza di alcun vincolo di esclusività tra le medesime e, per l'effetto, IL Sala Umberto avrà facoltà di stipulare convenzioni a propria discrezione con qualsivoglia ente.

ART. 4 –RECESSO

5.1 Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione comunicando tale volontà all'altra Parte a mezzo di lettera raccomandata A.R. con almeno 30 giorni di preavviso.

ART.5 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti con la sottoscrizione della presente Convenzione danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali che derivi dall'esecuzione della presente Convenzione verrà effettuato unicamente per le finalità connesse a tale esecuzione e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

ART. 6 – FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, inadempimento, eventuale risoluzione della presente Convenzione e che sia in qualsivoglia modo ad essa correlata, comprese le controversie che insorgessero per la determinazione di eventuali danni, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, lì

Ass.

IL Sala Umberto

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile le Parti espressamente approvano le seguenti clausole: art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione), art. 2 (Obblighi delle Parti e condizioni dell'offerta), art. 4 (Esclusiva), art. 5 (Recesso), art. 6 (Riservatezza), art. 8 (Segni distintivi e diritti di proprietà industriale), art. 9 (Disposizioni generali), art. 10 (legge applicabile) e art. 11 (Foro esclusivamente competente).

Roma, lì

Ass.

IL Sala Umberto
